



Città di
Fossacesia
medaglia d'argento al merito civile

UFFICIO ELETTORALE

**REFERENDUM COSTITUZIONALE
DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020**

**ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO
PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA' CHE RENDANO
IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE**

SI RENDE NOTO CHE

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio del trasporto pubblico per disabili e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nella predetta dimora.

Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, tra il quarantesimo ed il ventunesimo giorno antecedente la data di votazione (**dall'11 agosto al 31 Agosto 2020**), una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo completo.

Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti, in capo all'elettore, la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del certificato ovvero la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

Nel caso sia necessario, l'elettore può essere assistito nel voto da un accompagnatore.

Fossacesia, 10.08.2020

IL RESP.LE UFFICIO ELETT.

Mariarosa Di Giuseppe



Ufficio Servizi Demografici

Via Marina n. 18 | Fossacesia | 66022 | Chieti | tel. 0872.622225 622222 | fax. 0872.622237
statocivile@comune.fossacesia.ch.it | comune@pec.fossacesia.org | www.fossacesia.org